



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI ATENEIO

del 11 febbraio 2019

- DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Maria Grazia Speranza – Pro Rettore Vicario

Alessandra Moscatelli – Direttore Generale

- DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Katia De Col (coordinatore)

Rappresentanti OO.SS.

- *Flc-CGIL:*

Fabio Fornari

- *Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)*

Assunta Beatrice

- *Federazione UIL SCUOLA RUA:*

Luca Guerra

- *CONFSAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni*

Laura Iannotti

ACCORDO

Per la fruizione ad ore del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

le parti,

visti:

- il D.Lgs. 15/06/2015, n. 80, "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183",
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183",
- la Circolare INPS 18/08/2015, n. 152, "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). Fruizione del congedo parentale in modalità oraria",

considerato che:

- l'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, risulta così integrato: "... *In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo ... Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.*";
 - qualora il congedo sia regolato dalla contrattazione collettiva integrativa, possa essere anche di durata inferiore alla mezza giornata,
- tenuto conto dell'opportunità di disciplinare ogni forma di flessibilità, aggiuntiva rispetto alle previsioni di



legge, diretta all'esigenza di meglio conciliare le esigenze di vita e di lavoro,

CONCORDANO

la possibilità, dal 1° marzo 2019, di fruizione ad ore del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, oltre alla fruizione a mezza giornata lavorativa.

Il congedo potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno che al personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera.

Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è pari a 7 ore e 12 minuti, rapportato al regime orario personale.

La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, indicando:

- il numero complessivo di ore richieste nel mese;
- il periodo temporale nell'arco del quale le ore di congedo saranno fruito;
- la pianificazione delle modalità di fruizione, indicando, in particolare, giorni e collocazione oraria, ferma restando la possibilità, in caso di diverse esigenze sopravvenute, di modificarla sempre nel rispetto del preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

Per la delegazione di parte pubblica

Alessandra Moscatelli

Maria Grazia Speranza

Per la rappresentanza sindacale unitaria
(R.S.U.)

Katia De Col

Filc-CGIL

Fabio Fornari

Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

Federazione UIL SCUOLA RUA

Luca Guerra

CONFSAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni

Laura Iannotti